

Bologna, 29 ottobre 2020

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
AD ANCE EMILIA
= LORO SEDI =

Circolare
N. 508/2020

- c.a. - **Titolare/Legale Rappresentante**
- **Responsabile del personale e/o gestione dei rapporti con il consulente del lavoro/centro elaborazione paghe**
- **Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi**

Serv. Lav. Prot. 907 - LD/aa

Oggetto: **Emergenza Coronavirus: decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. "Ristori". Norme in materia di cassa integrazione e licenziamenti .**

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28-10-2020 il decreto-legge in argomento che, fra le diverse disposizioni, all'articolo 12, **disciplina un ulteriore periodo di 6 settimane per CIG "Covid-19 Fatturato" e proroga al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nell'ambito delle procedure collettive di riduzione di personale.**

In particolare viene previsto che:

1. le sei settimane di Cassa Integrazione Ordinaria, Assegno ordinario o Cassa integrazione in deroga previste dal decreto-legge devono essere collocate **nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.**
2. Nell'arco temporale di cui al punto 1, per causale Covid-19 è possibile utilizzare esclusivamente le sei settimane previste dal decreto-legge in oggetto; eventuali settimane di CIG Covid-19 (o Assegno ordinario o Cassa in deroga) derivanti da precedenti disposizioni collegate all'emergenza Coronavirus, e non già utilizzate, **non possono essere usufruite nel predetto arco temporale.** Analogamente, periodi di integrazione richiesti e autorizzati prima del 16 novembre ai sensi della precedente normativa sono imputati, per i periodi ricadenti anche solo parzialmente dopo il 15 novembre 2020, nelle "nuove" sei settimane introdotte dal decreto-legge "Ristori".
3. Analogamente a quanto previsto nel decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020 e sua legge di conversione (cfr. da ultimo la nostra [circ. 471/2020](#)), le imprese che ricorrono alle sei settimane di CIG per Covid-19 devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019. Tale contributo è pari:
 - a. al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

Sedi di ANCE EMILIA
Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna – tel.: 051/23.15.40
Via Montebello, 33 – 44122 Ferrara – tel.: 0532/20.51.22
Via Carlo Zucchi, 21/A – 41123 Modena – tel.: 059/44.83.51
info@anceemilia.it • www.anceemilia.it

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili
Aderente CONFINDUSTRIA EMILIA

- b. al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale **non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento**, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive (cfr. nostra [circ. 501/2020](#)). A tal fine, i datori di lavoro dovranno presentare apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 2.

4. Le domande di accesso ai trattamenti di CIG Covid-19 (o Assegno ordinario o Cassa in deroga) previsti dal decreto-legge 137/2020 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui sopra è fissato al 30 novembre 2020, ultimo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge predetto.
5. In caso di richiesta di pagamento diretto dell'integrazione salariale da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (quindi 28 novembre 2020) se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, l'obbligo di pagamento della prestazione ritorna in capo al datore di lavoro inadempiente.

Al datore di lavoro che rinunci ad avvalersi delle sei settimane di CIG di cui sopra, in via eccezionale è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cfr. nostra [circ. 385/2020](#)), **per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane**. Come noto, l'efficacia delle disposizioni predette è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ciò ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

Come sopra anticipato, viene inoltre prorogato il termine del divieto di licenziamento originariamente introdotto dal decreto-legge 18/2020, c.d. "Cura Italia" e già più volte prorogato.

In base alla nuova formulazione, **il divieto di licenziamento si applicherà fino al 31 gennaio 2021**. Ricordiamo che la disposizione in esame impone la sospensione delle procedure di riduzione di personale di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 223/1991 già iniziate alla data del 23 febbraio 2020 e non concluse alla medesima data, e il divieto di avviarne di nuove, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Durante il medesimo periodo, il datore di lavoro non può effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ciò indipendentemente dal numero di dipendenti occupati. Sono altresì "congelate" le procedure di cui all'articolo 7 della legge 604/66 (licenziamenti con la procedura Fornero). I divieti e le preclusioni di cui sopra non operano:

- a) nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività,
- b) in caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo,
- c) in caso di fallimento dell'impresa quando non sia previsto l'esercizio provvisorio della stessa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Nel riservarci di tenerVi informati sugli ulteriori sviluppi sul tema, nonché sugli altri punti affrontati nel decreto legge in oggetto, ricordiamo che l'Avv. Lorenzo Desole (tel.: 051/23.15.40 - email: l.desole@anceemilia.it) è a Vostra disposizione per ogni necessità di approfondimento.